



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 1895 del 06/10/2023

Il Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. n. 21 del 26 febbraio 2021, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Mangione Patrizia
Direttore sanitario	- Formentini Stefano
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Rigoli Roberto

ha adottato la presente deliberazione:

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AGGIORNAMENTO HARDWARE CORRELATO AL SISTEMA MONACO INSTALLATO PRESSO LA U.O.C. DI RADIOTERAPIA DELL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA, FORNIBILE IN ESCLUSIVA CON I REQUISITI TECNICI RICHIESTI DA DITTA TETERMINATA. INDIZIONE DELLA PROCEDURA E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DEC

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AGGIORNAMENTO HARDWARE CORRELATO AL SISTEMA MONACO INSTALLATO PRESSO LA U.O.C. DI RADIOTERAPIA DELL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA, FORNIBILE IN ESCLUSIVA CON I REQUISITI TECNICI RICHIESTI DA DITTA TETERMINATA. INDIZIONE DELLA PROCEDURA E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DEC

Il Dirigente proponente Dott. Giuseppe Magliocca, Direttore incaricato dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato.

Premesso che:

con Deliberazione del Direttore Generale n 2060 del 28/10/2022 è stata affidata al R.T.I. Elekta S.p.A. di Agrate Brianza (MB) (mandataria) e AR.CO. Lavori Società Coop.va Consortile di Ravenna, (mandante) la procedura per il trasferimento presso il nuovo blocco tecnologico (Edificio 29) del P.O. di Treviso di apparecchiature elettromedicali, comprensivo di aggiornamento e opere accessorie, per un importo pari a € 1.051.400,00 + IVA 22% = € 1.282.708,00;

con nota protocollo n. 167605 del 20/09/2023, il Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica, ha rappresentato la necessità di aggiornare l'hardware correlato al sistema Monaco della ditta Elekta, installato presso la U.O.C. di Radioterapia dell'Azienda ULSS n.2 Marca Trevigiana, per un importo presunto di spesa pari ad € 160.000,00 + IVA. Come rappresentato nella nota, la sostituzione dell'hardware, che riguarda in particolare n. 8 server dedicati in parte allo storage e in parte alle funzionalità di calcolo del sistema, attualmente collocati nel sito B, è atta a consentire l'implementazione dell'aggiornamento degli acceleratori lineari disposto con Deliberazione del Direttore Generale n. 2060 del 28/10/2022;

come evidenziato dal Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica nella nota sopra citata, l'hardware da acquisire, sul quale dovrà essere installato il sistema Monaco prodotto dalla ditta Elekta, deve necessariamente essere fornito dalla ditta Elekta S.p.A. per mantenere la certificazione di conformità alle Direttive Europee;

in data 25/09/2023 il Direttore dell'U.O.C. Direzione Medica del distretto di Treviso ha espresso il proprio benestare all'acquisizione del sistema di cui trattasi;

l'U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni ha conseguentemente predisposto, in collaborazione con l'U.O.S. Ingegneria Clinica, le Norme di partecipazione, allegate quale parte integrante del presente atto (**Allegato n.1**);

è stato predisposto lo schema dell'accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679 (**Allegato n.2**);

la procedura è conforme agli artt. 50 comma 1 lettera e) e 76 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 36/2023;

è stato accertato che, relativamente alla fornitura in oggetto, alla data odierna:

- non sussistono prezzi di riferimento OPRVE;
- non sussistono prezzi di riferimento fissati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- i prodotti non rientrano nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 11/07/2018;
- non sussistono Convenzioni attive stipulate dalla centrale di committenza Regionale e/o da Consip Spa;

la presente costituisce determina a contrarre, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

questa Amministrazione ha aderito alla Convenzione tra Regione del Veneto e Regione Lombardia per l'utilizzo di una piattaforma telematica (denominata SINTEL) dove verranno espletate le procedure di acquisto telematiche dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;

Tutto ciò premesso, si propone:

- di indire la procedura negoziata con la ditta Elekta S.p.A. di Agrate Brianza (MB) per la fornitura dell'hardware correlato al sistema Monaco della medesima ditta Elekta, installato presso la U.O.C. di Radioterapia dell'Azienda ULSS n.2 Marca Trevigiana, ai sensi degli artt. 50 comma 1 lettera e) e 76, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 per un importo complessivo presunto pari ad € 160.000,00 + IVA 22% = € 195.200,00;
- di aggiornare il Piano Investimenti 2023-2025 per l'anno 2023 e la "Programmazione delle procedure di acquisto di beni e servizi degli anni 2023/2024" di cui alla Deliberazione n. 666 del 31/03/2023 (CUI F03084880263202300112);
- di autorizzare l'U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni all'espletamento della procedura negoziata per l'acquisizione dei prodotti di cui trattasi, fornibili in esclusiva, con i requisiti tecnici richiesti, dalla Ditta di cui sopra, come risulta dalla nota in premessa citata;
- di approvare le Norme di partecipazione, allegate quale parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);
- di approvare lo schema dell'accordo per la nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679 (**Allegato n.2**);
- di delegare il Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni – Dott. Giuseppe Magliocca - alla sottoscrizione dell'accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 di cui all'allegato 2;
- di procedere all'attività negoziale mediante la piattaforma telematica SINTEL messa a disposizione dalla centrale di committenza della Regione del Veneto;

- di approvare il seguente quadro economico:

Elekta S.p.A. di Agrate Brianza (MB)

DESCRIZIONE	IMPORTO € IVA esclusa	IVA	TOTALE € IVA inclusa
Fornitura di hardware correlato al sistema Monaco della ditta Elekta	160.000,00	22%	195.200,00

- di nominare per la procedura, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto, il Dr. Giuseppe Magliocca – Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni, in possesso dei requisiti necessari;
- di nominare, ai sensi dell'art. 8 comma 4 punto e) dell'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) l'ing. Gaia Valentinis, Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica, in possesso dei requisiti necessari, in quanto, per ragioni concernenti l'organizzazione interna, nella fase di esecuzione è previsto il coinvolgimento di altra unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento;
- che questa Amministrazione si riservi la facoltà insindacabile di revocare od annullare totalmente, o anche parzialmente, la procedura, mediante invio di apposita nota senza che la Ditta partecipante/offerdente possa avanzare alcuna pretesa di compenso/indennizzo per le spese sostenute, nei casi di seguito riportati:
 - qualora nel corso della presente procedura venisse aggiudicata una gara regionale per l'affidamento della medesima fornitura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto;
 - per mutate esigenze anche organizzative della Stazione Appaltante;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la suesposta relazione;

Condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del suddetto Dirigente proponente;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di indire la procedura negoziata con la ditta Elekta S.p.A. di Agrate Brianza (MB) per la fornitura dell'hardware correlato al sistema Monaco della medesima ditta Elekta, installato presso la U.O.C. di Radioterapia dell'Azienda ULSS n.2 Marca Trevigiana, ai sensi degli artt. 50 comma 1 lettera e) e 76, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 per un importo complessivo presunto pari ad € 160.000,00 + IVA 22% = € 195.200,00;
- 2) di aggiornare il Piano Investimenti 2023-2025 per l'anno 2023 e la "Programmazione delle

procedure di acquisto di beni e servizi degli anni 2023/2024” di cui alla Deliberazione n. 666 del 31/03/2023 (CUI F03084880263202300112);

- 3) di autorizzare l’U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni all’espletamento della procedura negoziata per l’acquisizione dei prodotti di cui trattasi, fornibili in esclusiva, con i requisiti tecnici richiesti, dalla Ditta di cui sopra, come risulta dalla nota in premessa citata;
- 4) di approvare le Norme di partecipazione, allegate quale parte integrante del presente atto (Allegato n.1);
- 5) di approvare lo schema dell’accordo per la nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679 (Allegato n. 2);
- 6) di delegare il Direttore dell’U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni – Dott. Giuseppe Magliocca - alla sottoscrizione dell’accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 di cui all’allegato n.2;
- 7) di procedere alle attività negoziali utilizzando la piattaforma telematica SINTEL messa a disposizione dalla centrale di committenza della Regione del Veneto;
- 8) di approvare il seguente quadro economico:

Elekta S.p.A. di Agrate Brianza (MB)

DESCRIZIONE	IMPORTO € IVA esclusa	IVA	TOTALE € IVA inclusa
Fornitura di hardware correlato al sistema Monaco della ditta Elekta	160.000,00	22%	195.200,00

- 9) di nominare per la procedura, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto, il Dr. Giuseppe Magliocca – Direttore dell’U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni, in possesso dei requisiti necessari;
- 10) di nominare, ai sensi dell’art. 8 comma 4 punto e) dell’allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) l’ing. Gaia Valentinis, Responsabile dell’U.O.S. Ingegneria Clinica, in possesso dei requisiti necessari, in quanto, per ragioni concernenti l’organizzazione interna, nella fase di esecuzione è previsto il coinvolgimento di altra unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento;
- 11) di riservarsi la facoltà insindacabile di revocare od annullare totalmente, o anche parzialmente, la procedura, mediante invio di apposita nota, senza che la ditta partecipante/offerente possa avanzare alcuna pretesa di compenso/indennizzo per le spese sostenute, nei casi di seguito riportati:
 - qualora nel corso della presente procedura venisse aggiudicata una gara regionale per l’affidamento della medesima fornitura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto;
 - per mutate esigenze anche organizzative della Stazione Appaltante;
- 12) di dare atto che il costo complessivo della fornitura ammonta ad euro 195.200,00= (I.V.A.

inclusa);

13) di dare atto che l'onere derivante dalla presente deliberazione viene così determinato:

anno	Business Unit	conto	Descrizione del conto	importo euro €	Codice commessa	Fonte di finanziamento	n. autorizzazione	centro ordinatore
2023	SAN	PAAA420001	Attrezzature e Sanitarie Scientifiche	195.200,00	CIT_2022_ALIEN_TRA SF	Introiti derivanti da alienazioni	23-U03996	T001

aggiornamento il piano investimenti con la prima rendicontazione utile;

14) di dare atto che relativamente alla fornitura oggetto della presente procedura, è stato accertato che alla data odierna:

- non sussistono prezzi di riferimento OPRVE;
- non sussistono prezzi di riferimento fissati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- i prodotti non rientrano nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 11/07/2018;
- non sussistono Convenzioni attive stipulate dalla centrale di committenza Regionale e/o da Consip Spa;

15) di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo

Mangione Patrizia

Il Direttore sanitario

Formentini Stefano

Il Direttore dei servizi socio-sanitario

Rigoli Roberto

**Il Direttore generale
Benazzi Francesco**



Allegato n. 1

NORME DI PARTECIPAZIONE

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AGGIORNAMENTO HARDWARE CORRELATO AL SISTEMA MONACO INSTALLATO PRESSO LA U.O.C. DI RADIOTERAPIA DELL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA.

ID SINTEL 17444986

1.	PREMESSA	3
2.	OGGETTO, CARATTERISTICHE TECNICHE E IMPORTO PRESUNTO	3
3.	CERTIFICAZIONI, NORME, GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA	3
4.	PIATTAFORMA SINTEL E COMUNICAZIONI	5
5.	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	5
6.	REQUISITI - FVOE	13
7.	GARANZIA DEFINITIVA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	13
8.	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI	14
9.	CONDIZIONI DELLA FORNITURA	15
10.	CONSEGNA DELLA FORNITURA	15
11.	INSTALLAZIONE E COLLAUDO	16
12.	CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI	17
13.	ASSISTENZA E FORMAZIONE DEL PERSONALE	17
14.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	17
15.	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	18
16.	DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	19
17.	INNOVAZIONE NORMATIVA	20
18.	VARIAZIONE SOGGETTIVE	20
19.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DUVRI	20
20.	GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE	21
21.	INADEMPIMENTI E PENALITÀ	21
22.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	23
23.	TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO	24
24.	DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI	24
25.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	24
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO	25
27.	NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	25
28.	MODIFICHE NORMATIVE, NORME DI RINVIO E FINALI, FORO COMPETENTE	26

1. PREMESSA

Questa Azienda ULSS n.2 Marca trevigiana necessita della sostituzione dell'hardware correlato al sistema Monaco installato presso la U.O.C. di Radioterapia del P.O. di Treviso. Detta sostituzione è atta a consentire l'implementazione dell'aggiornamento degli acceleratori lineari disposto con Deliberazione del Direttore Generale n. 2060 del 28/10/2022.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è il Dr. Giuseppe Magliocca - Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e Gestione delle Forniture di beni dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

Il CIG è: xxxxxxxxxxxx

La presente procedura negoziata è espletata ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. OGGETTO, CARATTERISTICHE TECNICHE E IMPORTO PRESUNTO

La procedura di cui trattasi ha ad oggetto l'aggiornamento dell'hardware correlato al sistema Monaco installato presso la U.O.C. di Radioterapia del P.O. di Treviso, come proposto nel documento "Analisi tecnica dell'obsolescenza del sistema TPS Elekta Monaco ABAS Direct Access installato presso la Radioterapia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso" che qui si richiama integralmente.

La sostituzione dell'hardware, che riguarda in particolare i server dedicati allo storage e alle funzionalità di calcolo del sistema, attualmente collocati nel sito B, è atta a consentire l'implementazione dell'aggiornamento del TPS Monaco disposto con Deliberazione del Direttore Generale n. 2060 del 28/10/2022.

L'importo complessivo presunto dell'aggiornamento è stimato in **€ 160.000,00** (IVA esclusa). Detto importo comprende il supporto fisico necessario alla "gestione" del database unico e centralizzato dei dati di planning dei pazienti e dei dati relativi alla caratterizzazione delle unità radianti "Focaldata", che dovrà essere quotato separatamente e che questa Amministrazione si riserva di affidare ovvero di implementare in autonomia come previsto anche da relazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura se l'onere complessivo della stessa supererà il suddetto importo massimo.

3. CERTIFICAZIONI, NORME, GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA

A) Certificazioni e norme

I Dispositivi Medici e i Dispositivi Medici Impiantabili Attivi devono essere obbligatoriamente provvisti di marchio CE ai sensi del MDR 2017/745 ovvero delle Direttive CE/93/42 o CE/90/385 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 "disposizioni transitorie" del suddetto MDR.

I Dispositivi Medico-Diagnostici in vitro devono essere obbligatoriamente provvisti di marchio CE ai sensi del IVDR 2017/746 ovvero della direttiva CE/98/79 nel rispetto di quanto previsto all'art. 110 "disposizioni transitorie" del suddetto IVDR così come modificate dal Regolamento 2022/112.

La Ditta dovrà presentare **per tutti i prodotti proposti**:

- Dichiarazione redatta da parte del fabbricante o suo mandatario della "destinazione d'uso" prevista;
- Dichiarazione redatta da parte del fabbricante o suo mandatario di conformità alle Direttive di riferimento corredata, dove previsto, da copia del Certificato rilasciato dall'Organismo

notificato;

- Indicazione della classificazione (classe e tipo) secondo quanto previsto dalla Norma CEI 62.5, per le apparecchiature rispondenti a tale Norma.

Qualora la Ditta sia in possesso di certificazione aziendale secondo la normativa UNI EN 29000 (ISO 9000) o equivalenti, ovvero di operare con un sistema di qualità che garantisca il possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento delle certificazioni suddette, potrà fornire idonea documentazione a riprova delle certificazioni possedute.

B) Garanzia

Tutte le attrezzature dovranno essere garantite, a partire dalla data di collaudo, con contratto Full Risk globale dal produttore o suo concessionario ufficiale.

Nella proposta la Ditta dovrà indicare:

1. la durata (espressa in mesi) della garanzia, che comunque non dovrà essere inferiore ai 12 mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione del verbale di collaudo;
2. inclusioni ed esclusioni per esteso (ricambi, diritto di chiamata, ore lavoro, ore viaggio, trasferta, materiali di consumo, tipologia di attività inclusa ...).

Durante il Periodo di Garanzia, la stessa dovrà includere le operazioni di manutenzione preventiva secondo i protocolli previsti dal fabbricante, che dovranno essere consegnati - unitamente al piano per l'esecuzione degli interventi concordati con il Reparto – all'U.O.S. Ingegneria Clinica successivamente all'assegnazione della fornitura. Tutti gli oneri relativi alla manutenzione preventiva (compresi tutti i materiali la cui sostituzione è prevista nel protocollo sopra citato) saranno a carico della Ditta.

C) Assistenza tecnica

La proposta presentata dalla Ditta dovrà indicare per tutte le attrezzature:

- i tempi di intervento dalla chiamata del fornitore specificando se trattasi di ore lavorative od ore solari ed indicando, se previste, le modalità di gestione degli interventi durante le festività;
- il numero massimo di giorni di indisponibilità dell'apparecchiatura nell'arco di un anno. Per giorni di indisponibilità si intendono i giorni in cui l'apparecchiatura non può essere utilizzata completamente o il guasto è tale da non consentire l'esecuzione di tutta l'attività clinica prevista, e sono calcolati in ore solari a partire dal momento di effettuazione della richiesta di intervento. Sono da intendersi incluse anche le ore di fermo-macchina eventualmente necessarie per l'esecuzione delle attività di manutenzione preventiva o verifica di sicurezza;
- il luogo al quale l'Azienda dovrà fare riferimento per l'assistenza tecnica e/o eventuale manutenzione.

D) Organico

La ditta dovrà indicare l'organico del personale destinato ad effettuare le manutenzioni sulla specifica apparecchiatura proposta, con riferimento alla sede più vicina all'Azienda.

E) Disponibilità ricambi

La Ditta, per ciascuna proposta e per tutte le attrezzature, dovrà indicare il tempo in anni (che comunque non dovrà essere inferiore a 8 anni) per il quale vengono garantiti i ricambi a partire dalla data di installazione dell'apparecchiatura.

F) Formazione

La ditta dovrà rendersi disponibile a formare il personale addetto all'avvio delle apparecchiature, e successivamente, nel caso in cui si verificasse una delle seguenti ipotesi:

- introduzione di un aggiornamento
- inserimento di nuovo personale.

4. PIATTAFORMA SINTEL E COMUNICAZIONI

La presente procedura si svolge, attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico di proprietà dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA) della Regione Lombardia, denominato "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Sistema" e/o "Sintel" e/o "Piattaforma").

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici avverranno, attraverso Posta Elettronica Certificata all'indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione al Sistema Sintel. Le comunicazioni suddette avverranno tramite la piattaforma Sintel e avranno pieno valore legale nei confronti dell'operatore economico.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, o nel caso in cui la ditta legalmente non sia obbligata ad avere la pec, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo email.

È onere degli operatori visitare la piattaforma Sintel prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative.

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla procedura la Ditta dovrà presentare, **tassativamente** entro i termini indicati nella procedura telematica, la propria offerta collegandosi al sito internet www.ariaspa.it, accedendo alla piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda la sezione help-guide e manuali-operatore economico all'interno del citato sito internet www.ariaspa.it).

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SinTel (step).

Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:

- i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dagli atti di gara;
- ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel.

La fase i) da sola non concretizza l'invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo.

La fase ii) concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità).

In particolare, il concorrente dovrà inviare:

- a) la **Documentazione amministrativa** della procedura (attraverso la funzionalità "Invia Offerta");
- b) la **Documentazione tecnica** della procedura (attraverso la funzionalità "Invia Offerta");
- c) l'**Offerta economica** della procedura (attraverso la funzionalità "Invia Offerta").

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf (salvo diverse indicazioni).

Sintel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato "Invia offerta"), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente, fermo restando che l'invio dell'offerta completa e definitiva deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Lo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del "Documento d'offerta" generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione.

Si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "INVIA OFFERTA" a conclusione del percorso di sottomissione.

Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Il tutto, fermo restando che detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Si specifica che si concretizza l'invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal percorso "Invia offerta". Tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato nel bando di gara, anche atteso che la Piattaforma SinTel non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "INVIA OFFERTA" sopra richiamato – presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Con riferimento alla procedura di invio telematico di offerta si specifica che è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale:

- connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;

- controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell' effettivo invio dell'offerta. È consigliato controllare detti documenti successivamente all'invio dell'offerta per una eventuale verifica dell'avvenuto invio, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine.

Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante.

L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

La presentazione dell'offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante.

Nel caso di accertato malfunzionamento del Sistema, la Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di adottare i provvedimenti che dovesse ritenere necessari.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

- di allegare i documenti richiesti;
- di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura. La Stazione Appaltante non sarà responsabile per la mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

La documentazione amministrativa e tecnica e l'offerta trasmesse dal concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati "buste telematiche" amministrative, tecniche, economiche).

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima.

In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a SinTel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato **nel documento "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel"**.

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel presente documento.

"BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – Step 1

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta", con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati, da allegare a Sistema, nell'apposito campo "Documentazione amministrativa 1", in una cartella compressa (non firmata

digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Documentazione amministrativa 1” (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione amministrativa 2”, “Documentazione amministrativa 3”, etc.):

- Nome e cognome, data e luogo di nascita della persona abilitata a sottoscrivere l’offerta in nome e per conto della Ditta, precisando in base a quale titolo (titolare, legale rappresentante, etc.);
- Denominazione o ragione sociale esatta della Ditta, sede legale, domicilio, codice fiscale e partita IVA;
- Dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.
- **Documento Passoe** che attesta l’avvenuta registrazione al servizio FVOE, secondo quanto disposto dalla Deliberazione dell’ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 e quanto previsto dal punto 6 delle presenti norme
- **Dichiarazioni necessarie per l’effettuazione delle verifiche antimafia ex D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.:**

- a) Ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i dovrà dichiarare che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6/09/2011, n. 159. **Per la presentazione di tali Dichiarazioni sostitutive di certificazione si allega fac-simile Allegato n. 1.** Ai sensi dell’art. 91 c. 5 del medesimo D.Lgs. “il prefetto competente estende gli accertamenti anche ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa” pertanto i procuratori, anche speciali, sono soggetti ai controlli antimafia.

Si precisa che tra i soggetti che sono tenuti a rendere la dichiarazione suddetta vi sono anche i membri dell’organismo di vigilanza di cui all’articolo 6, co. 1, lett. b) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Qualora non vi fosse l’organismo di vigilanza, si chiede di indicarlo espressamente.

- b) Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura.

Per la presentazione di tale Dichiarazione sostitutiva di certificazione si allega fac-simile Allegato n. 2.

Si precisa che, in luogo della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al punto a), potrà essere prodotta anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000, resa dal legale rappresentante per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

Nel caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a 4 o nel caso di società con socio unico, le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti a) e b) dovranno essere presentate anche dal socio di maggioranza persona fisica o giuridica o dal socio unico persona fisica o giuridica.

Per le società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello stato italiano, si precisa che la dichiarazione di cui al punto b) deve riportare i medesimi dati/informazioni, se esistenti, inseriti nelle visure camerali italiane nonché contenere i nominativi di tutti i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa.

- **Attestazione dell'avvenuto pagamento**, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni e modalità emanate dalla medesima Autorità con Deliberazione del 21/12/2011 (in attuazione del disposto normativo dell'articolo n. 1, comma 67, della L. n. 266 del 23/12/2005) in vigore dal 01/01/2012 (vedi istruzioni operative pubblicate sul sito <http://www.avcp.it>) del seguente importo:

Contributo dovuto: Euro – CIG:

L'avvenuto pagamento del contributo dovrà essere dimostrato attraverso la produzione di quanto segue:

- **In caso di versamento on line**, effettuato collegandosi on line al “Servizio di riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.anticorruzione.it) sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”: della scansione dichiarata conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., della mail di conferma trasmessa dal Sistema di riscossione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
- **In caso di versamento in contanti** effettuato, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini: della scansione dichiarata conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dello scontrino rilasciato dal punto vendita e copia di un documento di identità in corso di validità.

Si ricorda che il pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione deve essere effettuato a pena di esclusione.

Per quanto ivi non indicato si rimanda al documento “Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”.

Si precisa, altresì, che, qualora l'operatore necessiti di allegare più di un documento per campo Sintel, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nel documento “Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”.

“BUSTA 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA” - Step 2

Allo step 2 del percorso guidato “Invia offerta”, l'operatore economico, dovrà inserire a Sistema, nell'apposito campo “Documentazione Tecnica 1”, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i documenti di seguito elencati (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Documentazione Tecnica 1” (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione Tecnica 2”, “Documentazione Tecnica 3”, etc.):

- a) relazione tecnica descrittiva della fornitura proposta, che comprenda:
 - indicazione delle attività comprese nell'offerta e di quelle espressamente non comprese;
 - descrizione particolareggiata dell'aggiornamento e delle apparecchiature proposte, con relativi depliants illustrativi;
 - cronoprogramma delle attività;
- b) ; indicazione **punto per punto** di quanto richiesto all'art. 3 del presente documento in merito a:

- Garanzia
 - Assistenza tecnica
 - Organico
 - Disponibilità ricambi
 - Formazione
- c) documentazione comprovante che le apparecchiature proposte sono costruite in conformità alle attuali disposizioni in materia di sicurezza nazionali ed internazionali e che possiedono il marchio CE, come richiesto all'art. 3 lettera A) del presente documento; eventuali certificazioni di qualità;
- d) dichiarazione del produttore/fornitore che le apparecchiature proposte sono dell'ultimo tipo e modello commercializzati e che, qualora nel periodo che intercorre tra la formulazione della proposta e la fine della garanzia vengano immesse sul mercato mondiale e/o nazionale versioni più aggiornate che sostituiscono quelle proposte, la Ditta si impegna ad aggiornare le apparecchiature fornite per raggiungere il livello del nuovo prodotto ovvero, se ciò fosse impossibile, a sostituirlo con il modello più recente pena la revoca della fornitura;
- e) indicazione del produttore e dei punti di vendita e di assistenza tecnica esistenti in Italia;
- f) dichiarazione, del fornitore, di disponibilità a fornire Manuale Operatore in lingua italiana, Service Manual, Part List e schemi elettrici integrali e copia dell'eventuale software installato con le relative chiavi d'accesso. Si ricorda che la fornitura del Manuale Operatore in lingua italiana è **obbligatoria**. La documentazione di cui al presente punto dovrà essere fornita in formato elettronico;
- g) indicazione del fornitore, del tipo di software antivirus che si intende installare e se vi siano delle particolari precauzioni atte a garantire il corretto funzionamento dell'apparecchiatura;
- h) quant'altro la Ditta o il fornitore ritengano necessario per il buon funzionamento delle apparecchiature proposte.

“BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA” – Step 3

Allo step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente dovrà operare a Sistema formulando e presentando una Offerta economica.

Il concorrente dovrà compilare ed allegare negli appositi campi predisposti nel sistema, l'offerta dettagliata secondo lo **Schema di Offerta economica (Allegato n. 3)** al presente documento (da caricare sia in formato xls, sia in formato pdf), firmata digitalmente nella versione .pdf, che costituisce parte integrante dell'offerta economica. In tale documento dovranno essere obbligatoriamente riportati:

- l'oggetto della fornitura;
- denominazione o ragione sociale esatta della Ditta, domicilio, codice fiscale e partita IVA;
- descrizione delle diverse voci in cui si articola l'offerta (apparecchiature, attività, aggiornamenti, ecc...);
- codice di offerta;
- numero CND (numero di classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici) ove pertinente

- numero RDM (numero identificativo di iscrizione al Repertorio del Dispositivo Medico)/numero di iscrizione Banca Dati Ministeriale) ove pertinente;
- prezzo unitario e prezzo complessivo di offerta (in cifre ed in lettere IVA esclusa);
- prezzo (in cifre ed in lettere IVA esclusa) del supporto fisico necessario alla “gestione” del database unico e centralizzato dei dati di planning dei pazienti e dei dati relativi alla caratterizzazione delle unità radianti “Focaldata”;
- prezzo unitario (in cifre ed in lettere IVA esclusa) degli eventuali accessori a corredo e possibili optional;
- aliquota IVA applicata;
- l’impegno a mantenere valido l’offerta per 180 giorni.
- Referenze per forniture analoghe presso altre Aziende sanitarie, indicando anno, importo e committente.

Si precisa che:

L’importo complessivo di offerta dovrà essere suddiviso in voci omogenee per forniture, attività, opere che la ditta offerente intende eseguire così come descritto nella “documentazione tecnica” presentata.

I prezzi si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dal presente documento e dagli atti di gara allo stesso allegati.

Il fatto di presentare offerta e partecipare alla gara telematica comporta, per la Ditta offerente, l'accettazione implicita ed incondizionata di tutte le clausole previste nelle presenti Norme di Partecipazione.

Le condizioni della fornitura previste dalle presenti Norme di Partecipazione sono da considerarsi prevalenti rispetto ad eventuali condizioni diverse indicate dalla Ditta in sede di offerta.

N.B.: il prezzo complessivo IVA esclusa dell'offerta economica presentata tramite sistema Sintel, dovrà necessariamente coincidere con l'importo IVA esclusa contenuto nel file “Allegato n. 3, Schema di offerta economica”.

L’operatore economico, per la sottomissione a sistema dell’offerta economica, dovrà procedere nel seguente modo:

a. nel campo denominato “Offerta economica”, il valore complessivo proposto per l’intera fornitura espresso in Euro (IVA esclusa) con tre cifre decimali, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico e di eventuali costi del personale.

Tale valore è al netto dei costi della sicurezza derivanti da “interferenze”, non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo (punto c).

b. nel campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”, il valore dei costi afferenti l’attività di impresa di cui all’art. 91, comma 5 D.lgs. 36/2023;

c. nel campo “costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze , quantificati dalla Stazione appaltante e non modificabili, di cui all’art. 26 D.lgs. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 91 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di mera fornitura, alla voce b. (di cui costi per la sicurezza afferenti l'attività di impresa) indicare il valore 0 (zero). Qualora l'operatore economico ritenga di dover indicare i costi per la sicurezza afferenti l'attività di impresa, gli stessi dovranno essere indicati secondo le modalità sopra esposte.

Per quanto riguarda la voce c), sulla base delle modalità previste per l'esecuzione della presente fornitura, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano, allo stato attuale, pari a zero.

Il valore indicato nel campo grigio denominato "Offerta economica complessiva", non modificabile e di sola consultazione, è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo "Offerta economica" e il valore inserito nel campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza (quest'ultimo non modificabile).

La Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che lo compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità del preventivo medesimo.

Firma digitale dei prezzi offerti - Step 4

Il concorrente dovrà obbligatoriamente, allo step 4 del percorso "Invia offerta":

1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata "Firma digitale dell'offerta", il documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (tra cui i codici hash in precedenza descritti, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);
2. sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato .pdf riepilogativo dell'offerta. La sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rappresentante del concorrente. Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file .pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicitato nel documento – **"Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel"**.
3. allegare a Sistema il documento d'offerta in formato .pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell'offerta.

Si rammenta che il pdf d'offerta di cui al precedente punto 2 costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

Riepilogo ed invio dell'offerta – Step 5

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso "Invia offerta" per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l'effettivo invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema.

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta invia al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno accettate offerte plurime o alternative.

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di riaprire i termini della presente procedura oppure di sospendere, modificare, revocare od annullare totalmente, od anche parzialmente, la procedura, così come di aggiudicarla solo in parte, con provvedimento motivato, senza che i concorrenti possano vantare diritto alcuno o pretese di sorta.

6. REQUISITI - FVOE

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023. La verifica dei requisiti verrà effettuata mediante il FVOE, in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27.7.2022.

A tal fine l'Operatore economico dovrà obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute e trasmettere il Passoe con le modalità indicate al punto 5 delle presenti norme.

7. GARANZIA DEFINITIVA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di affidamento, la Ditta individuata è obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs- 36/2023 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 5% (cinque per cento), ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs- 36/2023 dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs- 36/2023.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda ULSS, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e la Ditta affidataria dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'affidatario.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.

8. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Successivamente all'affidamento, sarà stipulato apposito contratto, che verrà perfezionato, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023, in modalità elettronica tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio, dopo la verifica della documentazione richiesta successivamente all'aggiudicazione.

In caso di avvalimento, dovrà essere fornito il contratto di avvalimento, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'affidamento.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'Aggiudicataria.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 18 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e all'articolo 3 dell'allegato I.4, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023 del 28/06/2023, il D.P.R. 642/1972, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 03/04/2006 e la Legge 24 giugno 2013 n. 71.

In caso di urgenza, il committente, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

L'Azienda nel contratto sottoscritto con l'Aggiudicataria inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 s.m.i., ed in particolare dall'art. 26 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

In relazione alla presente fornitura, i prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

In particolare questa Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di revocare od annullare totalmente, o anche parzialmente, la procedura, mediante invio di apposita nota, senza che la ditta partecipante/offerdente possa avanzare alcuna pretesa di compenso/indennizzo per le spese sostenute, nei casi di seguito riportati:

- qualora nel corso della presente procedura venisse aggiudicata una gara regionale per l'affidamento della medesima fornitura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto;
- per mutate esigenze anche organizzative della Stazione Appaltante.

9. CONDIZIONI DELLA FORNITURA

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Documento e dagli atti ad esso collegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione della presente procedura, alle caratteristiche tecniche e alla Proposta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

10. CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna dei beni oggetto della fornitura, a totale carico del contraente (che si farà carico anche dei relativi rischi connessi in deroga all'articolo 1510, comma 2, Codice Civile) dovrà essere effettuata presso i locali espressamente indicati nell'ordine di fornitura.

La consegna della merce dovrà essere accompagnata da apposito documento, che dovrà essere controfirmato da un incaricato dell'Azienda Sanitaria, nel quale dovranno, tra l'altro, essere indicati:

- la data di consegna
- il numero e data ordine
- quantità e descrizione dei beni consegnati

La carenza di uno o più degli elementi sopra citati potrà portare a ritardi nella liquidazione delle fatture che non potranno essere addebitati alla Azienda Sanitaria.

La consegna dovrà avvenire tempestivamente, comunque **non oltre 30 giorni lavorativi** consecutivi, a seguito di ricevimento di regolare ordine scritto emesso dai competenti uffici della Stazione Appaltante.

In caso di mancata consegna o ritardo, rispetto ai termini indicati nel contratto o nell'ordine, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale a carico della Ditta appaltatrice con le modalità previste dal presente documento.

La Ditta appaltatrice è tenuta all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni di cui trattasi. Nella esecuzione la Ditta appaltatrice è tenuta alla diligenza ed a una particolare

attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto.

In caso di consegna di prodotti difettosi e/o non conformi, la Ditta appaltatrice dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione, entro 30 giorni dalla contestazione.

Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo nell'ambito di singole consegne.

La Ditta dovrà farsi carico del ritiro e smaltimento degli imballaggi del materiale fornito ai sensi del Titolo II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

L'installazione, il montaggio e l'avvio della/e apparecchiatura/e sarà a carico della ditta aggiudicataria e dovrà avvenire secondo le tempistiche indicate nel cronoprogramma che sarà condiviso con l'U.O.S. Ingegneria clinica. La realizzazione di eventuali impianti fissi per l'allacciamento (es: impianti elettrici, idraulici, opere edili) saranno a carico dell'Azienda Ulss.

Sarà a carico della ditta aggiudicataria, la fornitura del materiale necessario per la messa a punto e per l'avviamento del sistema.

La ditta aggiudicataria, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di stipula del contratto o dalla data di esecuzione anticipata, dovrà fornire al Servizio Tecnico dell'Azienda, eventuali istruzioni necessarie per la predisposizione dei locali e dei punti di allacciamento ritenuti necessari per l'installazione della strumentazione da fornire.

11. INSTALLAZIONE E COLLAUDO

Il collaudo, da effettuare secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità.

La fornitura si intende accettata dall'Azienda Sanitaria solo in caso di collaudo positivo.

L'operazione di collaudo deve avvenire entro 12 giorni lavorativi dalla consegna del bene, o diversa tempistica riportata nel cronoprogramma condiviso con l'U.O.S. Ingegneria Clinica, alla presenza del personale dell'Azienda Sanitaria con idonea professionalità ovvero di professionisti individuati dall'Azienda Sanitaria medesima e alla presenza di persona incaricata dalla Ditta appaltatrice.

Al momento del collaudo dovrà essere data evidenza della data di produzione di tutti i dispositivi oggetto della fornitura attraverso la targa apposta sui dispositivi stessi, ovvero, ove tale dato non fosse presente, attraverso dichiarazione resa dal fabbricante del dispositivo.

Il collaudo è documentato da specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli incaricati dell'impresa.

Ove il collaudo ponesse in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, la Ditta appaltatrice sarà obbligata a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro 10 giorni dalla data del verbale di accertamento.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna, non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere di eventuali vizi e difetti, non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione, e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire prima del collaudo: Manuale Operatore in lingua italiana in versione digitale e cartacea, la documentazione attestante la rispondenza alla normativa di riferimento.

Si precisa che il Manuale Operatore in lingua italiana e, qualora si sia dichiarata la disponibilità a fornirli, il Service Manual ed il Part List dovranno essere forniti in formato elettronico e nella revisione in vigore. Qualora nel tempo che intercorre tra la spedizione della documentazione tecnica, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, e il collaudo della fornitura venga pubblicata una nuova revisione di uno o più dei manuali in questione e questa sia di riferimento per l'apparecchiatura fornita, al collaudo dovrà essere consegnata la documentazione aggiornata.

Si ricorda che essendo obbligatoria la fornitura del Manuale Operatore in lingua italiana, la mancata presentazione dello stesso comporterà la risoluzione "ope legis" dell'affidamento della fornitura.

Qualora le apparecchiature proposte possano essere collegate alla rete aziendale, al momento del collaudo dovrà essere installato su queste ultime opportuno software antivirus.

L'installazione, il montaggio e l'avvio dell'apparecchiatura sarà a carico della ditta aggiudicataria.

Prima del collaudo definitivo dovranno essere fornite all'U.O.S. di Ingegneria Clinica dell'Azienda ULSS ed al Servizio destinatario, tutte le istruzioni per un corretto utilizzo e per la manutenzione ordinaria della strumentazione fornita.

12. CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

Il Direttore dell'esecuzione del contratto individuato dalla Stazione Appaltante (o suoi delegati) verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali. L'Appaltatore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei beni secondo quanto disposto dal presente documento.

13. ASSISTENZA E FORMAZIONE DEL PERSONALE

In caso di affidamento, il fornitore sarà tenuto a garantire, ogni volta che sia richiesta, l'assistenza sia tecnica che scientifica con ogni mezzo disponibile (telefono, da remoto, on site, etc.), in conformità alle condizioni espresse nella documentazione tecnica presentata. Dovrà, comunque essere garantita la continuità del servizio, senza interruzioni.

Il fornitore dovrà garantire, se necessario, una adeguata attività di supporto preliminare e preparatoria all'utilizzo dei beni.

14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché sia stato redatto collaudo positivo, secondo quanto previsto dal presente documento e dalla proposta tecnica. Il pagamento delle fatture sarà effettuato nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A). In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo o alle singole imprese. L'operatore economico viene informato che nel sito www.aulss2.veneto.it, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

Con DM del 27/12/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di modifica del decreto 7 dicembre 2018 recante: «Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma

elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale» è entrato in vigore l'obbligo, per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di gestire gli ordini di acquisto di beni e servizi in formato elettronico, per il tramite del Nodo Smistamento Ordini (NSO) pertanto le modalità di fatturazione dovranno essere aderenti a tale previsione normativa.

Le fatture dovranno contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara).

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Sempre in sede di stipula del Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende Sanitarie.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, vantati nei confronti di questa.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

15. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto, ai sensi dell'art. 119 – comma 1 – del D.Lgs. 36/2023.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto

Il concorrente indica nell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto.

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

La Stazione Appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo.

In caso di subappalto si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione e i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dalla Ditta appaltatrice.

16. DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

All'affidamento della fornitura di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. nonché le seguenti clausole, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria verrà risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso la Stazione Appaltante applicherà a carico della Ditta Aggiudicataria, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2) ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c. p., e la Ditta aggiudicataria si sia resa inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa;

3) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

La Stazione Appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 6/09/1982, convertito nella Legge n. 726 del

12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della eventuale impresa sub-affidataria ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di una attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

L'appaltatore dovrà inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. . Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere il medesimo obbligo.

17. INNOVAZIONE NORMATIVA

Qualora nel corso della validità del contratto, si verificasse l'emanazione di direttive nazionali o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta disposizione, senza alcun aumento di prezzo nonché a sostituire a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conforme eventualmente giacenti presso gli enti.

18. VARIAZIONE SOGGETTIVE

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante ed in tal caso si applicherà la disciplina prevista dalla normativa vigente.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

19. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DUVRI

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;

- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per “l’aggiornamento dell’hardware correlato al sistema Monaco” valutata la presenza di rischi da interferenza legati allo specifico appalto di livello NON TRASCURABILE, si ritiene necessaria l’osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI n. 895 già sottoscritto da codesta spett.le Ditta in data 25/07/2022, che qui si richiama integralmente.

20. GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE

L’Appaltatore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato e proposto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo. La garanzia sarà applicabile su tutti i beni e servizi proposti per difetti di funzionamento (art. 1490 Codice Civile) per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 Codice Civile), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 Codice Civile). La denuncia dei vizi e dei difetti di qualità al contraente avverrà, in deroga all’articolo 1495 Codice Civile, entro 30 giorni dalla scoperta. L’Appaltatore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.

Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia, devono essere eliminati, ove necessario anche mediante sostituzione di quanto fornito a spese del contraente entro 10 giorni dalla data di denuncia da parte delle Aziende Sanitarie dei difetti o vizi riscontrati. Nel caso in cui i vizi o difetti si manifestino in misura superiore al 20% della fornitura, l’Appaltatore, su richiesta delle Aziende Sanitarie, ha l’obbligo di sottoporre a verifica la rimanente componente della fornitura, al fine di eliminare, a proprie spese, vizi, difetti, guasti, o di sostituire i prodotti difettosi.

L’esame, la verifica e l’approvazione da parte delle Aziende Sanitarie o degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta e concessioni non esonera in alcun modo L’Appaltatore dalle responsabilità ad esso imputabili per legge e dalle previsioni contrattuali, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti, l’Appaltatore medesimo risulta unico e completo responsabile della fornitura.

21. INADEMPIMENTI E PENALITÀ

In caso di difformità della fornitura rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all’applicazione di penali fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L’applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall’Appaltatore, sulla base del seguente schema:

Consegna non conforme o ritardata, mancata o parziale consegna dei beni	Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 36/2023, per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto
---	--

	aggiudicato.
Mancata sostituzione, completa o parziale, o ritiro dei prodotti danneggiati o viziati entro i termini fissati	Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023,, per ogni giorno naturale di ritardo nella sostituzione o ritiro del prodotto aggiudicato.
Ritardi e incompletezza nell'assistenza tecnica	Penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023,, per ogni giorno naturale di ritardo in ordine agli interventi programmati o su richiesta di cui alla presente procedura

Le penali dovute non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente articolo saranno contestati all'Appaltatore per iscritto.

L'Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante interessata alla fornitura, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con la Stazione Appaltante o a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente documento non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte della Stazione Appaltante e scontate mediante decurtazione del corrispettivo dovuto in sede di pagamento. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati alla Stazione Appaltante, la stessa si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 codice civile).

La Stazione Appaltante potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile e, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, nei seguenti casi:

- di non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dalle presenti Norme di Partecipazione, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'Appaltatore;
- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- di commissione di uno dei reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- di ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data prevista;
- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- di subappalto non autorizzati;
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al presente documento;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente documento e nei restati atti della presente procedura.
- mancata fornitura del Manuale Operatore in lingua italiana e della documentazione attestante la rispondenza delle Direttive di riferimento prima del collaudo.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, la Ditta dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda Sanitaria la continuità della fornitura di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altra Ditta e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, la Stazione Appaltante risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di

espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento dei servizi oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto.

23. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy – D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS 2 Marca Trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere dell'appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti dipendenti soci e collaboratori, che vengano comunicati alla stazione appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

24. DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) Pec (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
- b) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

25. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Documento si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione Appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'operatore economico, in caso di aggiudicazione, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 04/03/2021, e pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente.

La Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati può costituire causa di risoluzione del contratto.

27. NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ha adottato, con deliberazione n. 811 del 28.4.2022, il Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024, corredato dei relativi allegati, il quale prevede una specifica sezione dedicata a "Rischi corruttivi e trasparenza", ai sensi dell'art. 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80, nonché della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e della Delibera n. 7/2023 con la quale l'A.N.AC. ha approvato il "Piano Nazionale Anticorruzione 2022".

Il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 è reperibile nella sezione amministrazione trasparente del sito internet aziendale www.aulss2.veneto.it.

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

28. MODIFICHE NORMATIVE, NORME DI RINVIO E FINALI, FORO COMPETENTE

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e l'Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Allegati:

Allegato n. 1 Autoc. com.ne antimafia

Allegato n. 2 Dich.Sost.Iscr.CCIA

Allegato n. 3 Schema di offerta economica

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

I sottoscritt_ (nome e cognome) _____
- Codice Fiscale _____ nat_ a _____ Prov. _____ il
_____ residente a _____ via/piazza
_____ n. _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lvo. 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ data

_____ firma leggibile del dichiarante(*)

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(*) Ove il richiedente è una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000).

Compilare tutte le sezioni in stampatello

Il/La sottoscritt

nat__ a

il

residente a

Via

codice fiscale

nella sua qualità di

dell'Impresa

D I C H I A R A

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Sedi secondarie e
Unità Locali

Codice Fiscale:

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)*

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------

COLLEGIO SINDACALE

(sindaci effettivi e supplenti)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) **

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA' DI CAPITALI O COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA' CON SOCIO UNICO)***

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

***** **I procuratori e i procuratori speciali:** Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi **dell'art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011***, i procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.

N.B. Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.

***Art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011:** "Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa".(cfr. circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 05/11/2013).

**** Organismo di vigilanza:** l' art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall' art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

***** Socio di maggioranza:** si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata".

N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale.

Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011 e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V.

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Nel caso di documentazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. 159/2011) l'istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall' art. 92, commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011..

AGGIORNAMENTO HARDWARE CORRELATO AL SISTEMA MONACO INSTALLATO PRESSO LA U.O.C. DI RADIOTERAPIA DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ESATTA DELLA DITTA - DOMICILIO, CODICE FISCALE E PARTITA IVA - INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA - NOME E COGNOME - DATA E LUOGO DI NASCITA DELLA PERSONA ABILITATA AD IMPEGNARE L'OFFERTA IN NOME E PER CONTO DELLA DITTA , PRECISANDO IN BASE A QUALE TITOLO.

Il sottoscritto dichiara per se e per tutti i soggetti riportati nel comma 3 dell'art. 94, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023

NOME COMMERCIALE PRODOTTO (APPARECCHIATURA ED ACCESSORI IN DOTAZIONE)	CODICE DITTA	CODICE CND	CODICE RDM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO AL NETTO DI I.V.A.	% IVA	PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA AL NETTO DI I.V.A. IN EURO FINO AD UN MASSIMO DI TRE DECIMALI
							IN CIFRA
TOTALE COMPLESSIVO DELLA FORNITURA							

EVENTUALI ACCESSORI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI IN DOTAZIONE, OPTIONAL E MATERIALE DI CONSUMO - NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE DITTA	CODICE CND	CODICE RDM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO AL NETTO DI I.V.A.	% IVA	PREZZO COMPLESSIVO AL NETTO DI I.V.A. IN EURO FINO AD UN MASSIMO DI TRE DECIMALI
							IN CIFRA

IL CONCORRENTE SI IMPEGNA A MANTENERE VALIDA LA PROPOSTA PER IL PERIODO DI 180 GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DELL'ULTIMO GIORNO UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MEDESIMA

COSTI DELLA SICUREZZA AFFERENTI L'ATTIVITA' SVOLTA DALL'OPERATORE ECONOMICO	
--	--

Referenze				
NOME COMMERCIALE PRODOTTO	ANNO	QUANTITATIVO	IMPORTO UNITARIO	DENOMINAZIONE AZIENDA SANITARIA ACQUIRENTE

Allegato n. 2

**ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, in persona del Dott. Giuseppe Magliocca, Direttore Incaricato U.O.C. Approvvigionamento e gestione delle forniture di beni, delegato alla firma del presente accordo dal Direttore Generale Dott. Francesco Benazzi con Deliberazione n. xxxxxxx del xxxxxx con sede a Treviso (TV), via S. Ambrogio di Fiera n. 37, CF/P.IVA 03084880263, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR")

- di seguito anche "Azienda" e "Titolare" -

e

Elekta S.p.A. di Agrate Brianza (MB), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Agrate Brianza, Centro Direzionale Colleoni Palazzo Andromeda Ing. 3 C.F. e Partita IVA 02723670960, n. REA 1542885.

di seguito anche "Elekta S.p.A. e "Responsabile" -

congiuntamente indicate come "Parti"

PREMESSO CHE

- in esecuzione della deliberazione n. ___ del _____ a seguito di affidamento, il Fornitore eroga all'Azienda l'Aggiornamento Hardware correlato al sistema Monaco installato presso la U.O.C. di Radioterapia dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana;
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- ai fini dell'esecuzione di tale affidamento il Fornitore dovrà effettuare operazioni di trattamento dei Dati Personali per conto dell'Azienda;
- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- il Fornitore, con la firma del presente atto, dichiara di presentare le garanzie di cui sopra in ragione delle competenze tecniche e dell'esperienza maturata, nonché del possesso di un'organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate; *[Per soggetti che effettuano trattamenti a rischio, ad es. software house, rinviare alla documentazione di volta in volta utilizzata per la verifica (ad esempio, misure di sicurezza descritte nel Registro dei trattamenti del Responsabile, nel contratto o nel questionario eventualmente somministrato); si ricorda che la scelta del responsabile dovrebbe essere documentata, anche sotto il profilo dell'adeguatezza];*
- con la presente scrittura (di seguito "Nomina") - che costituisce parte integrante e sostanziale dell'affidamento - l'Azienda intende nominare il Fornitore, che intende accettare, Responsabile del trattamento.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

1. MATERIA DISCIPLINATA DAL TRATTAMENTO

Il presente contratto ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la disciplina del rapporto derivante da tale Nomina.

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina il Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione del rapporto contrattuale indicato in premessa.

2. DURATA DEL TRATTAMENTO

Gli effetti della presente Nomina sono convenuti dalla data di effettivo inizio del servizio e fino alla cessazione del medesimo, comprese le eventuali proroghe o rinnovi contrattuali disposti dall'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana e dalla medesima data il Responsabile tratta i dati per conto del Titolare.

Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, dell'affidamento, la presente Nomina deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche.

3. NATURA DEL TRATTAMENTO

Su tutti i dati personali trattati, il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei, esclusivamente le seguenti operazioni:

- raccolta;
- registrazione;
- organizzazione e strutturazione;
- conservazione e protezione;
- accesso e consultazione;
- adattamento e modifica dei dati;
- estrazione;
- comunicazione mediante trasmissione;
- cancellazione e distruzione.

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate all'affidamento.

5. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati:

- dati di natura comune (*identificativi, anagrafici, di contatto, bancari, ecc.*);
- dati particolari *ex art. 9 GDPR (dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona)*;

6. CATEGORIE DI INTERESSATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà i dati delle seguenti categorie di interessati:

- candidati;
- dipendenti e rispettivi familiari;
- collaboratori (*somministrati, stagisti, tirocinanti, soggetti in alternanza scuola lavoro, ...*) e rispettivi familiari;
- amministratori e rispettivi familiari;
- sindaci e rispettivi familiari;
- soci non amministratori;
- pazienti / assistiti / utenti del servizio;
- potenziali pazienti/utenti;
- pazienti/utenti;
- fornitori;
- utenti sito web;
- assegnatari di utenze informatiche;

7. OBBLIGHI E DIRITTI DEL TITOLARE

Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente sopravvenuto.

Il Titolare ha diritto:

- al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul Responsabile in forza della presente Nomina e, comunque, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo vigente;
- al puntuale ed esatto adempimento delle istruzioni di cui alla presente Nomina, nonché di quelle successivamente concordate tra le Parti.

In ogni caso, resta fermo quanto previsto in tema di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale dal paragrafo 3, lett. a) dell'art. 28 GDPR.

8. OBBLIGHI E DIRITTI DEL RESPONSABILE

In esecuzione della presente Nomina il Responsabile:

- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza;
- adotta misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, le inoltra tempestivamente al Titolare;
- assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, in particolare nei termini di seguito precisati;
- in caso violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modifica dei dati trattati, divulgazione e/o l'accesso non autorizzato, ecc.), ne informa il Titolare senza ingiustificato ritardo, collaborando con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti;
- assiste il Titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;
- alla cessazione dell'affidamento, mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 90 giorni;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato; il Titolare ha in particolare diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile;
- informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ove previsto, individua all'interno della propria organizzazione le persone fisiche che concretamente svolgeranno le operazioni necessarie a dare esecuzione all'affidamento provvedendo a nominarle amministratori di sistema secondo i criteri indicati nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (*di seguito "Provvedimento"*) in tutti i casi ivi previsti e sulla base delle valutazioni indicate nel Provvedimento; tali persone sono autorizzate a svolgere esclusivamente le seguenti operazioni:
 - intervenire nella custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in uso in azienda;
 - predisporre e rendere funzionali le copie di sicurezza (*operazioni di backup e recovery*) dei dati e delle applicazioni;
 - adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a garantire adeguate misure di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso

tecnico software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi;

- provvedere alla distruzione e allo smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica o alla cancellazione dei dati per il loro reimpiego, alla luce del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in materia di smaltimento strumenti elettronici ovvero delegare tali operazioni a soggetti debitamente istruiti.

Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o della presente Nomina.

9. ALTRI RESPONSABILI

Il Responsabile si impegna a ricorrere ad ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta del Titolare. Restano fermi gli obblighi che gravano sul Responsabile in forza del paragrafo 4 dell'art. 28 GDPR.

10. MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicite abrogazione di alcuna istruzione ivi contenuta.

11. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento rinviano al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Data _____

Per il Titolare del trattamento, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana,

Il Direttore Incaricato
U.O.C. Approvvigionamento e
gestione delle forniture di beni

Per integrale accettazione del Responsabile del trattamento,

Elekta S.p.A. di Agrate Brianza (MB)
